

**CONSORZIO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**  
**in Liquidazione Coatta Amministrativa**  
(ex D.P.G.R. n. 115 /2016 — LEGGE REGIONE CALABRIA N. 38/2001 e N. 24/2013)  
c/o Cittadella Regionale, Loc. Germaneto (CZ) — Dipartimento Sviluppo Economico, Attività  
Produttive

L'anno 2026, il giorno 03 del mese di Marzo presso la sede del Co.R.A.P.

**IL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

Avvocato Sergio De Felice ha proceduto all'assunzione del presente atto.

**Decreto n. 5 del 03.03.2026 ad oggetto:** Legge Regionale n. 16/2024 e della D.G.R. n. 720/2025:  
Trasferimento all'Agenzia Regionale ARSAI dei beni immobili indisponibili del Co.R.A.P. in L.C.A

**PREMESSO CHE**

- con Legge Regionale 24 dicembre 2001, n. 38 e ss.mm.ii. la Regione Calabria ha disciplinato il regime giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo industriale;
- con Legge Regionale 16 maggio 2013, n. 24, la Regione Calabria ha disposto il riordino degli Enti, Aziende Regionali, Fondazioni, Agenzie regionali, società, consorzi comunque denominati, con esclusione del Settore Sanità accorpando gli enti consortili di cui alla L.R. n. 38/2001, in un unico Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive, denominato Co.R.A.P.;
- con D.P.G.R. n. 115 del 29 giugno 2016 è stato definitivamente istituito il Co.R.A.P., quale ente pubblico economico e strumentale della Regione Calabria, con conseguente cambio della denominazione sociale e contestuale conferimento in capo ad un Commissario Straordinario di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per come definiti dalla Legge di accorpamento;
- con DGR n. 478 del 12 novembre 2021 il Corap è stato posto in liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'art. 15 comma 1 D.L. 6/7/2011 n° 98 convertito con modificazione del L.15/07/2021 n. 111;
- l'Autorità di vigilanza – identificata nel Presidente della Regione Calabria – ha autorizzato, con nota prot. consortile n. 7748 del 07.12.2021, l'esercizio provvisorio dell'attività d'impresa, nel quadro della vigente normativa applicabile al Co.R.A.P. e della normativa speciale riferita alla L.F.;
- con DPGR n° 70 del 12.11.2024 è stato nominato l'avvocato Sergio De Felice in qualità di Commissario Liquidatore del Corap in lca, ai sensi e per gli effetti del comma 1 e 5 bis. D.L. 98/11, convertito con modificazione della L. 15 luglio 2011, n. 111, per un periodo di ventiquattro mesi, salvo proroga dell'incarico;

**ATTESO CHE:**

- con Legge regionale n. 16/2024, pubblicata sul BURC n. 69 del 29/03/2024 è stata istituita l'*Agenzia regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali e per l'Attrazione degli Investimenti Produttivi* (ARSAI), deputata alla gestione delle Aree, dei Nuclei e delle Zone Industriali della Regione, già di competenza del CoRAP in LCA, nonché per l'attrazione degli investimenti produttivi;
- nell'art. 12 (norme transitorie) comma 7 della richiamata legge regionale, è stato autorizzato il proseguo dell'esercizio provvisorio fino al completo subentro dell'agenzia ARSAI e della SORICAL nelle funzioni di pubblico interesse oggi svolte dal CORAP in LCA;
- nell'art 12 comma 5 lettera e è previsto che “ ... *Per tale finalità l'Agenzia subentra nella proprietà dei beni immobili, già in capo al CORAP, che nei suddetti strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali*”
- con Delibera n. 431 del 07.08.2024 la Giunta regionale si è determinata sul <<*Trasferimento di beni e funzioni del CoRAP in Liquidazione Coatta Amministrativa*>>
- la DGR n. 720 del 30/12/2025 ha approvato la il Piano del fabbisogno iniziale e dotazione organica – Anno 2025 dell'Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l'attrazione di

investimenti produttivi (ARSAI), e ha contestualmente stabilito che dal 1 marzo 2026, data prevista per il completo subentro dell'Agenzia nelle funzioni inerenti allo sviluppo industriale e di So.Ri.Cal. nelle funzioni inerenti al servizio idrico integrato, cessa il regime di esercizio provvisorio del CORAP previsto dall'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 marzo 2024, n. 16.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- L'Area Progettazione e Programmazione ha effettuato la ricognizione del patrimonio immobiliare, formalizzata con determina n. 8 del 17.01.2025;
- L'Area Progettazione e Programmazione ha provveduto ad aggiornare gli elenchi di ricognizione del patrimonio immobiliare con atto n.21 del 27.02.2026;
- Che, compete al Commissario CoRAP in LCA, quale Soggetto Attuatore, il trasferimento di parte dei beni detenuti e di proprietà del CoRAP, nel rispetto della L.r. n. 16/2024, della DGR n. 431/2024, della ricognizione del patrimonio consortile condotta dagli uffici CoRAP;
- Si rende necessario procedere, preliminarmente, al trasferimento ad Arsaì delle particelle indicate nell'allegato "A" che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Si procederà con successivo atto al trasferimento di tutti gli altri beni di proprietà del Corap che in ossequio alla L.R. n.16/2024 vanno trasferiti ad Arsaì.

#### **PRESO ATTO:**

- di dover procedere al trasferimento ad ARSAI dei beni che negli strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali, contenuti nel documento denominato "Allegato A" che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Tutto ciò premesso, atteso, dato atto, considerato e preso atto

#### **DECRETA DI**

per tutto quanto riportato in premessa ed in narrativa, unitamente agli atti ed alle norme ivi menzionati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto seppur non materialmente allegati, di:

1. **PRENDERE ATTO** che i beni già in proprietà del Corap in lca, e che negli strumenti urbanistici hanno destinazione vincolata agli insediamenti industriali, contenuti nel documento di cui all'allegato "A" non sono suscettibili di valutazione commerciale trattandosi di beni a destinazione pubblica e pertanto rientranti nell'indisponibilità dell'attivo realizzabile;
2. **TRASFERIRE** i beni di cui al l'allegato "A" ad ARSAI c.f: P.iva 03969200793 per la trascrizione presso il conservatore dei registri immobiliari competente con le conseguenti volture catastali;
3. **DI STABILIRE** che gli eventuali oneri e le spese inerenti alla trascrizione, alla voltura e ad ogni altro adempimento necessario per il perfezionamento del trasferimento s'intendono a carico dell'ente ricevente ARSAI;
4. **DI NOTIFICARE** il presente decreto alla Presidenza della Regione Calabria, al Dipartimento lavoro, imprese ed aree produttive, al Comitato di Sorveglianza;
5. **DI PUBBLICARE** l'atto sul sito istituzionale dell'Ente con valore di pubblicità legale e di notifica.
6. Il presente decreto e il conseguente trasferimento sono esenti da imposte in quanto attengono al trasferimento di beni tra beni pubblici.

Il Commissario Liquidatore  
avvocato Sergio De Felice

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*